



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 dicembre 2023 n.185

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 3, comma 19 della Legge 15 settembre 2023 n.132;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.40 adottata nella seduta del 5 dicembre 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
 - a) Attività artigianale: attività economica il cui titolare esercita personalmente, professionalmente l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
 - b) Attività commerciale: attività economica organizzata al fine di svolgere professionalmente attività di intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti, ossia di trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa, e all'esercizio di attività ausiliarie e alla predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni;
 - c) Attività di servizio: attività economica organizzata al fine di erogare servizi e fornire beni strettamente occorrenti o funzionali alla prestazione del servizio richiesto;
 - d) Attività industriale: attività economica organizzata ai fini della produzione o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari;
 - e) Autorizzazione ad operare o brevemente autorizzazione: provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio dell'attività economica;
 - f) Carta dei servizi: documento predisposto, aggiornato e pubblicato dall'UAE che oltre a descrivere in maniera chiara ed esaustiva i servizi offerti, indica le procedure da seguire per l'erogazione degli stessi individuando i responsabili delle singole procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte le norme vigenti

relative all'esercizio di attività economiche in forma di impresa e nei suoi allegati rende disponibili i medesimi testi in lingua inglese;

- g) Centro commerciale: struttura di vendita al dettaglio nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente ed elencati all'Allegato D;
- h) Codice operatore economico: è un codice numerico preceduto dal prefisso SM che ne definisce univocamente il titolare;
- i) Commercio al dettaglio: attività di un operatore economico che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende prevalentemente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione;
- l) Commercio all'ingrosso: attività di un operatore economico che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende prevalentemente ad altri operatori economici nell'ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali;
- m) Commercio ambulante: attività di commercio al dettaglio esercitata su suolo pubblico o privato o all'ingrosso esclusivamente mediante attrezzature mobili;
- n) Denominazione commerciale: nome con cui un'impresa svolge la propria attività;
- o) Impresa artigiana: è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1. ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;
 - 2. è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano;
 - 3. non ha più di venti dipendenti;
- p) Libero Professionista: colui che esercita la libera professione ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 e successive modifiche;
- q) Operatore economico: persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese;
- r) Sede operativa: sede dove si svolge l'attività di impresa;
- s) Sede secondaria: ulteriore sede ove si svolge l'attività di impresa;
- t) Società di professionisti: società di professionisti in forma di società di capitali di cui alla Legge 23 dicembre 2020 n.222;
- u) Spaccio Aziendale: spazio dedicato alla vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione;
- v) Tecnico abilitato: libero professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o all'Albo del Collegio dei Geometri e dei Tecnici Laureati di Primo Livello;
- z) UAE: Ufficio Attività Economiche di cui all'articolo 21 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche.

Art. 2

(Autorizzazione ad operare)

1. Chiunque intenda esercitare un'attività economica in territorio sammarinese deve presentare apposita istanza all'UAE finalizzata ad ottenere un'autorizzazione ad operare.
2. Le autorizzazioni ad operare sono distinte, in funzione dell'attività economica esercitata, nelle seguenti tipologie: industriale, di servizio, artigianale, commerciale al dettaglio e commerciale all'ingrosso.
3. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più tipologie di autorizzazioni fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste dalle norme vigenti.
4. Il rilascio della autorizzazione e il suo mantenimento annuale sono assoggettati al pagamento delle tasse stabilite dall'Allegato C.

5. L'autorizzazione decorre dal momento in cui l'istanza è ricevuta dall'UAE o in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni, qualora l'istante lo richieda.

6. Sono esenti dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 i produttori agricoli che vendono prodotti del proprio fondo o beni derivanti da attività di manipolazione e trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dal proprio fondo, qualora la vendita avvenga al dettaglio nel proprio fondo, in mercati locali o mercatini autorizzati.

Art. 3

(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della autorizzazione ad operare)

1. Può ottenere un'autorizzazione ad operare la persona fisica che:

- a) sia residente nella Repubblica di San Marino o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) abbia la capacità civile;
- c) non risulti soggetto inidoneo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 8) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- d) sia in possesso di ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;
- e) non sia occupato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 6;
- f) abbia ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora previsto dalla normativa vigente in settori ritenuti strategici anche per prevenire distorsioni del contesto socio economico.

2. Può ottenere un'autorizzazione ad operare la persona giuridica che:

- a) sia iscritta nel Registro delle società della Repubblica di San Marino o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) non risulti soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 8) della Legge n.47/2006 e successive modifiche;
- c) sia in possesso di ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;
- d) ha ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora previsto dalla normativa vigente in settori ritenuti strategici anche per prevenire distorsioni del contesto socio-economico.

Art. 4

(Requisiti oggettivi per l'ottenimento della autorizzazione ad operare)

1. L'oggetto dell'autorizzazione, formulato indicando i relativi codici Ateco, deve essere possibile, determinato e riferito all'effettiva attività che si intende porre in essere; in caso di persona giuridica corrisponde in tutto o in parte all'oggetto sociale.

2. Il richiedente l'autorizzazione deve:

- a) avere la disponibilità di una sede operativa, salvo il caso in cui l'istanza di autorizzazione si riferisca all'esercizio di attività che per tipologia può essere svolta senza una sede fissa;
- b) avere pagato la tassa per il rilascio dell'autorizzazione;
- c) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- d) essere in possesso di titoli per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale previsti dal presente decreto delegato o da leggi speciali.

3. La sede operativa, così come le eventuali sedi secondarie, deve essere dotata di conformità edilizia ed avere funzione urbanistica compatibile con l'attività da esercitare. Qualora il procedimento per il rilascio della conformità edilizia sia in corso, il tecnico abilitato deve dichiarare che i lavori eseguiti all'interno dei locali sono conformi al progetto approvato.

4. Il richiedente deve avere la disponibilità in proprietà o in forza di titolo registrato della sede operativa e delle eventuali sedi secondarie.
5. Il richiedente, se non già in possesso di autorizzazione all'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e dell'articolo 25 della Legge 7 luglio 2020 n.113, attestante il deposito all'ufficio competente di regolare e completa richiesta in grado di ottenere l'idoneità del layout produttivo nel rispetto di quanto disposto dalle norme in vigore per l'ottenimento dell'autorizzazione di avvio alla produzione.
6. Qualora l'operatore economico si avvalga della facoltà di cui al comma 5, all'atto di presentazione dell'istanza di autorizzazione dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di operare nel pieno rispetto delle norme in materia di salute e igiene ambientale e di sicurezza ed antinfortunistica.
7. I requisiti professionali di cui al comma 2, lettera d) devono sussistere in capo al titolare ovvero a coloro che svolgono le mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale. Nel caso si debba procedere all'assunzione di personale con le competenze di cui sopra, l'assunzione deve essere preventiva al rilascio della autorizzazione.

Art. 5
(Nulla osta)

1. Qualora per l'autorizzazione ad operare sia necessario il nulla osta del Congresso di Stato, il richiedente è chiamato a presentare apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e la coerenza con le esigenze economico-sociali della Repubblica di San Marino. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale. Il richiedente non deve risultare soggetto inidoneo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 8) della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Art. 6
(Part - time imprenditoriale)

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa o di lavoro autonomo e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7
(Assegnazione del codice operatore economico)

1. Il codice operatore economico è assegnato alle persone fisiche e alle persone giuridiche che possiedono rispettivamente i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2, lettera a), che ne facciano richiesta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio dell'attività economica.
2. Il codice operatore economico consente le attività preparatorie all'esercizio dell'attività di impresa; non può essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni.
3. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività nel settore armi, con il solo codice operatore economico, oltre ai divieti di cui al comma 2, non può acquistare beni salvo i beni strumentali.

Art. 8

(Prestazione di servizio di imprese e lavoratori autonomi esteri da uno a centottanta giorni)

1. Le imprese ed i lavoratori autonomi esteri, non in possesso delle autorizzazioni ad operare di cui all'articolo 2, che intendono prestare il proprio servizio nel territorio sammarinese, per un periodo ricompreso tra uno e centottanta giorni annui, devono presentare all'UAE una comunicazione di inizio attività con indicazione della tipologia di servizio prestato, del periodo di permanenza e dei soggetti presenti sul luogo di lavoro che dovranno essere in possesso di adeguata copertura assicurativa o previdenziale contro il rischio infortunistico. L'obbligo di comunicazione si ritiene assolto qualora già adempiuto da operatore economico sammarinese committente ai sensi del Decreto Delegato 30 ottobre 2023 n. 153.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere svolte presso un committente privato esclusivamente nel caso in cui il servizio prestato non abbia necessità di sede fissa ai sensi del presente decreto delegato. In quest'ultimo caso la mancata comunicazione in capo al prestatore non comporta alcuna sanzione a carico del committente.
3. Le imprese ed i lavoratori autonomi di cui al comma 1 non possono svolgere attività che a norma di legge sono soggette a nulla osta del Congresso di Stato, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Congresso di Stato in caso di comprovata necessità.

Art. 9

(Autorizzazione ad operare per imprese extra-UE oltre i centottanta giorni)

1. Tutti gli operatori economici esteri extra UE che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a centottanta giorni devono richiedere apposita autorizzazione all'UAE e rispettare le medesime norme rivolte agli operatori economici sammarinesi.
2. Non può essere autorizzata l'attività:
 - a) di una società estera i cui amministratori siano soggetti inidonei ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche, né di una società estera di cui non è possibile conoscere gli assetti societari;
 - b) di una impresa il cui titolare non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quanto previsto alla lettera a);
 - c) di una persona giuridica che abbia la sede sociale nei Paesi ad Alto Rischio, escluse le giurisdizioni sottoposte ad un accurato monitoraggio da parte degli organismi internazionali.
3. Il richiedente l'autorizzazione deve nominare un preposto che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico o di un titolare d'impresa e che deve domiciliarsi presso lo studio di un soggetto iscritto nella Repubblica di San Marino all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Il preposto non deve risultare soggetto inidoneo ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche.
4. Il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione sono subordinati al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Attività di lavoro autonomo)

1. La persona fisica residente nella Repubblica di San Marino o in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intenda svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino,

non organizzata in forma di impresa, può avviare un'attività di lavoro autonomo a condizione che si tratti di attività:

- a) senza dipendenti, compiuta con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione;
- b) relativa a servizi per prestazioni di carattere intellettuale, amministrativa, artistica o sportiva o comunque riconducibile a discipline non convenzionali o per prestazioni manuali specializzate.

2. I soggetti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo devono richiedere apposita autorizzazione all'UAE.

3. Può ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 chi è in possesso dei requisiti previsti agli articoli 3 e 4.

4. Per lo svolgimento di particolari attività, per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, il titolare deve essere in possesso di certificati, attestati di studio o partecipazione a corsi richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali.

5. La sede dell'attività di lavoro autonomo deve essere individuata nella Repubblica di San Marino:

- a) presso la propria residenza in territorio, per attività di servizi per prestazioni di carattere intellettuale ovvero amministrative;
- b) in locali in uso esclusivo del lavoratore autonomo, in proprietà o in forza di titolo registrato, aventi idonea funzione urbanistica compatibile con l'attività autonoma da esercitare e in possesso delle eventuali autorizzazioni relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- c) senza sede fissa e con sede amministrativa presso la propria residenza in territorio; in tal caso l'attività può essere prestata presso terzi operatori economici, ma per periodi che complessivamente non possono superare i centoventi giorni annui per ogni operatore economico che usufruisce della prestazione del lavoratore autonomo; qualora la prestazione presso un operatore economico superi i tre giorni lavorativi continuativi, il lavoratore autonomo è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive in base alle disposizioni e modalità attuative che verranno emanate dai competenti uffici.

6. L'attività di lavoro autonomo è incompatibile con la titolarità di autorizzazioni per lo svolgimento di altre attività economiche.

7. L'autorizzazione per l'attività di lavoratore autonomo è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

Art. 11

(Verifica dei requisiti delle autorizzazioni ad operare)

1. L'UAE entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza verifica la correttezza formale della stessa.

2. Qualora l'attività oggetto di autorizzazione riguardi il settore della produzione, della vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci, dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle armi il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.

3. Gli Uffici competenti nell'ambito della loro specifica attività devono verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e, qualora nell'esecuzione delle verifiche previste, vengano riscontrati vizi non sanabili lo comunicano tempestivamente all'UAE ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Art. 12

(Obblighi di informazione)

1. L'operatore economico deve adottare una segnaletica che permetta di individuare sempre e chiaramente la propria sede.

2. L'operatore economico che svolge attività di commercio di beni e servizi tramite mezzi di comunicazione e strumenti informatici deve rendere disponibile, in maniera semplice, diretta e permanente, le seguenti informazioni circa la propria attività:

- a) il nome dell'operatore economico o la denominazione della attività economica;
- b) il numero di codice operatore economico;
- c) la sede;
- d) i recapiti attraverso i quali il cliente può contattare il venditore per ottenere informazioni o per presentare reclami. Queste informazioni includono tra le altre, l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono e qualsiasi altro mezzo che permetta all'operatore economico di essere contattato rapidamente e di comunicare in maniera diretta ed effettiva;
- e) se l'attività riguarda il commercio elettronico all'ingrosso, l'indicazione che la vendita è rivolta esclusivamente ad altri operatori economici;
- f) l'indicazione chiara dei prezzi di vendita, specificando se si tratti di importi comprensivi o meno dell'imposta indiretta sugli acquisti e l'eventuale esibizione separata del costo di trasporto;
- g) il luogo da cui verrà spedito il bene;
- h) le clausole e le condizioni generali del contratto proposto al destinatario, in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Art. 13 *(Domiciliazione)*

1. È consentito stabilire la sede operativa presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte adibiti ad abitazione, nei seguenti casi:

- a) operatore economico che svolga attività di supporto ai liberi professionisti, qualora il libero professionista domiciliatario sia titolare di almeno il 25 per cento delle quote della società domiciliata;
- b) società tra professionisti;
- c) operatore economico che svolga una attività immobiliare senza mediazione conto terzi;
- d) società che gestiscono unicamente partecipazioni societarie.

2. L'operatore economico può stabilire la propria sede presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte adibiti ad abitazione, nel caso di autorizzazione sospesa o quando la sede legale non coincida con la sede operativa.

3. L'operatore non residente nel territorio della Repubblica di San Marino o che non necessiti di una sede operativa in territorio, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 è tenuto a domiciliarsi presso uno studio professionale, che non sia in tutto o in parte adibito ad abitazione, di un soggetto iscritto nella Repubblica di San Marino all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai.

Art. 14 *(Sedi)*

1. Ai fini del rilascio di autorizzazioni ad operare da parte dell'UAE, le compatibilità di funzione urbanistica previste dall'articolo 83 della Legge n.14 dicembre 2017 n.140, rispetto all'attività da esercitare di cui all'articolo 4, comma 3, le funzioni insediate o insediabili sul territorio sono le seguenti:

- a) attività di servizi senza necessità di avvio alla produzione: C2, C3, C4, C5, C7, C8, C12, D2 e D5;
- b) attività di servizi a basso impatto produttivo ovvero attività che non producono rumori, polveri ed odori molesti: C2, C3, C4, C7, C8, C12, D2 e D5;

- c) attività di sanità privata e veterinaria: C15, C16, C2, C3, C4, C7, C12, D2 e D5;
- d) attività produttive: D2 e C7;
- e) attività di "bar" e "ristorante": C4;
- f) attività di "bar" e "ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" da esercitarsi nel centro storico della capitale e nei centri storici, così come definiti all'Allegato B: C2, C3 e C4;
- g) attività di commercio al dettaglio: C2, C3, C4 e con mezzi mobili o strutture semipermanenti presso i Centri Commerciali;
- h) attività di commercio all'ingrosso: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2 e D5.

2. Per le sedi da adibirsi ad uso deposito sono compatibili le funzioni urbanistiche C7, C12, D2 e D5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio o deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della autorizzazione non consenta per la destinazione d'uso tale attività, il titolare della autorizzazione può esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito, sia presso altra sede idonea avente le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Per i Liberi Professionisti si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi.

4. Per le Società di professionisti si applicano le disposizioni di cui al comma 1 della lettera a).

5. Qualora l'operatore economico, che esercita la propria attività in una sede operativa con funzione urbanistica non compatibile ai sensi del comma 1, trasferisca la titolarità della propria autorizzazione attiva ad altro operatore economico, egli, o eventuali ulteriori operatori economici successivamente subentranti, possono continuare l'esercizio dell'attività nei medesimi locali per un massimo di cinque anni a far data dal primo trasferimento.

6. Per l'attività di esercizio del commercio al dettaglio, nell'ipotesi in cui venga svolta con strumenti informatici e comunicazioni digitali, ai sensi dell'articolo 20, è consentito il rilascio dell'autorizzazione ad operare anche nella sede con funzione di cui al comma 1, lettera a).

Art. 15

(Disposizioni in materia di sedi)

1. È consentito lo svolgimento nella stessa sede dell'attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare anche nel caso di produzione dei beni venduti ovvero somministrati purché l'esercizio dell'attività sia svolto in locali con funzione C4. Tale autorizzazione consente anche la vendita ovvero la somministrazione di bevande indipendentemente dalla loro produzione.

2. È consentito lo svolgimento nella stessa sede dell'attività di commercio al dettaglio, ad esclusione del nel settore non alimentare, anche dell'attività finalizzata a personalizzare ovvero tipizzare i prodotti posti in vendita o svolgere attività artistico artigianali a carattere dimostrativo con riferimento ai medesimi prodotti.

3. Alle attività di produzione alimentare è consentita nella stessa sede la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari di propria produzione e di bevande.

4. È consentito l'insediamento di più operatori economici in sedi con un unico certificato di conformità edilizia ed agibilità purché il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 ad ogni singolo operatore sia corredato di una planimetria con la suddivisione delle singole attività con indicazione dello spazio a queste dedicato, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d).

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale, macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, C7, D2 e D5.

6. Il numero massimo di attività di servizio facenti capo a più operatori economici insediabili in una sede è calcolato in base alle dimensioni della sede stessa nel limite di almeno dieci metri quadri per attività insediata.

Art. 16

(Denominazione commerciale dell'attività economica)

1. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività con una o più denominazioni diverse da quella del titolare deve, al momento del rilascio dell'autorizzazione, definire la propria denominazione.

In caso di franchising, l'operatore economico può utilizzare come denominazione il marchio oggetto del contratto di franchising medesimo anche in assenza di assunta denominazione.

2. La denominazione indicata non deve risultare utilizzata da altri soggetti anche quale ragione sociale salvo che si tratti di attività in franchising; in questo ultimo caso l'operatore economico può utilizzare come denominazione il marchio oggetto del contratto di franchising.

3. L'utilizzo di una denominazione può essere oggetto di trasferimento a favore di altro operatore economico.

4. Può utilizzare la denominazione di outlet l'esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale.

Art. 17

(Sospensione, cessazione e riattivazione)

1. L'operatore economico può sospendere o cessare la propria autorizzazione ad operare.

2. La sospensione o la cessazione decorre dal giorno in cui l'istanza è ricevuta dall'UAE o in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla ricezione.

3. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di ventiquattro mesi continuativi, trascorsi i quali viene cessata d'ufficio, salvo che entro i successivi trenta giorni l'operatore economico non la riattivi pagando la relativa tassa ed una sovrattassa di euro 500,00 (cinquecento/00).

4. L'autorizzazione sospesa può essere riattivata dall'operatore economico solo se sussistono i requisiti previsti per il rilascio, se sono state regolarmente pagate tutte le tasse di autorizzazione dovute e, nel caso si tratti di persona giuridica, se sono state regolarmente pagate anche tutte le tasse sui provvedimenti societari dovute.

5. La persona giuridica che ha cessato una autorizzazione avente ad oggetto l'attività per cui è previsto il nulla osta da parte del Congresso di Stato, non può ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione per svolgere la medesima attività senza nuovo nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività oggetto di nulla osta.

6. Per i titolari di autorizzazione individuale e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 10 che assumono incarichi istituzionali incompatibili con l'esercizio di attività economica, il periodo massimo di cui al comma 3 è prorogato sino al termine dell'incarico medesimo.

Art. 18

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni provenienti da ed indirizzate all'UAE sono effettuate tramite mezzi informatici secondo le modalità definite nella Carta dei Servizi o raccomandata elettronica al domicilio digitale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le persone giuridiche e le persone fisiche contestualmente all'assegnazione del codice operatore economico di cui all'articolo 7, devono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e, prima del rilascio dell'autorizzazione ad operare, e comunque non oltre i trenta giorni dall'assegnazione del codice operatore economico, devono assolvere all'obbligo di elezione del domicilio digitale.

Art. 19

(Trasferimento della autorizzazione ad operare in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. È ammesso il trasferimento della titolarità della autorizzazione o parte di essa, nei seguenti casi:

- a) trasferimento della proprietà dell'azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, oppure di donazione;
- b) trasferimento della proprietà dell'azienda per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;
- c) trasferimento temporaneo dell'azienda mediante atto di affitto regolarmente registrato; il trasferimento della titolarità della autorizzazione decorre secondo i termini indicati nel contratto stesso.

2. Nel caso di successione a causa di morte è consentita la prosecuzione provvisoria dell'attività fino a un massimo di ventiquattro mesi; decorso tale termine senza aver soddisfatto i requisiti di cui al presente decreto delegato, l'autorizzazione si intende cessata. Nel caso di attività regolata da leggi speciali la prosecuzione provvisoria dell'attività fino a 24 mesi è comunque subordinata al possesso del requisito ivi previsto dall' Allegato A.

TITOLO II DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO

Art. 20

(Modalità di esercizio)

1. Il commercio può svolgersi al dettaglio, anche in forma ambulante, all'ingrosso anche tramite attrezzature mobili, ed entrambi tramite strumenti informatici e comunicazioni digitali, per corrispondenza, per televisione, per telefono o altri sistemi di comunicazione o per mezzo di apparecchi automatici.

2. L'attività può essere svolta da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare autorizzazione nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio comunicate dall'operatore.

3. Il commercio al dettaglio esercitato in sede fissa, se svolto con modalità di vendita che non preveda l'accesso al pubblico, può essere esercitato in sede amministrativa gestionale.

4. Nel caso di vendita a mezzo di apparecchi automatici, la collocazione degli apparecchi stessi nelle immediate vicinanze dell'esercizio può essere consentita previa autorizzazione dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.

5. Nella sede adibita esclusivamente a commercio all'ingrosso è inibita la vendita al pubblico.

6. Alle attività industriali in possesso dell'avvio alla produzione è consentita l'apertura di spacci aziendali in appositi spazi separati da quelli della produzione e solamente nei giorni feriali. L'attività deve essere preventivamente comunicata all'UAE.

Art. 21
(Zone commerciali)

1. Il territorio dello Stato ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali così come individuate all'Allegato B al presente decreto delegato:

- a) Centro Storico della Capitale;
- b) zona a prevalente carattere residenziale;
- c) Centri Storici.

Art. 22
(Commercio in forma ambulante)

1. Il commercio al dettaglio ambulante può essere esercitato esclusivamente nei seguenti modi:

- a) a posto fisso, con esclusione di strutture infisse stabilmente nel suolo;
- b) itinerante.

2. Il commercio all'ingrosso ambulante può essere esercitato esclusivamente mediante attrezzature mobili.

3. La persona fisica o la persona giuridica che intende esercitare sul territorio una attività di impresa nei settori di cui ai commi 1 e 2 deve ottenere preventivo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente competente. Il parere della Giunta di Castello è espresso sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa e deve contenere l'indicazione specifica dei posteggi, in apposite aree pubbliche o private, su cui il soggetto è autorizzato a svolgere l'attività di ambulante.

4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio nelle suddette forme è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

5. In caso di cessazione dell'attività ovvero in caso di decesso del titolare, l'autorizzazione si intende rinunciata.

6. L'operatore non residente, in aggiunta al rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4 deve dimostrare la titolarità di analoga autorizzazione.

Art. 23
(Vendite promozionali, di fine stagione, di liquidazione, sottocosto)

1. Nell'ambito dell'esercizio di attività commerciale al dettaglio è consentito lo svolgimento di vendite promozionali, di fine stagione, di liquidazione o sottocosto.

2. Le vendite promozionali possono essere effettuate durante tutto l'anno ad eccezione dei quindici giorni precedenti il Natale e la Pasqua. La percentuale di sconto applicabile può raggiungere al massimo il 50 per cento del prezzo praticato ordinariamente.

3. Possono derogare al comma 2 le attività di vendita affiliate o aderenti a gruppi commerciali esteri ovvero internazionali sulla base di appositi accordi siglati e verificabili, a cui gli articoli oggetto di vendita promozionale fanno capo, e le vendite promozionali riguardanti i prodotti alimentari e di drogheria.

4. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento in caso di mancata vendita entro una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

5. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente dal 1° gennaio al 1° marzo e dal 1° luglio al 1° settembre.

6. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, ristrutturazione ovvero rinnovo dei locali, rinuncia ad una merceologia; possono essere effettuate durante tutto l'anno, per un periodo non superiore a quattro settimane. Nel caso di cessazione dell'attività e cessione d'azienda la durata è di otto settimane.
7. Entro dieci giorni dalla fine della vendita di liquidazione l'operatore deve procedere con le variazioni di autorizzazione correlate.
8. La vendita di prodotti sottocosto ad un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato di imposte o tasse connesse alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, è ammessa per periodi limitati di dieci giorni, non ripetibili complessivamente per più di quattro volte nell'arco dell'anno.
9. Possono derogare al comma 8 le attività di vendita affiliate o aderenti a gruppi commerciali anche esteri e/o internazionali sulla base di appositi accordi siglati e verificabili e le vendite sottocosto riguardanti i prodotti alimentari e di drogheria e prodotti extra alimentari difettosi, fallati o tecnologicamente obsoleti.
10. Le vendite previste ai commi 6 e 8 devono essere preventivamente comunicate all'UAE.

TITOLO III DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 24 *(Esercizio dell'impresa artigiana)*

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale, di società in nome collettivo o di società cooperativa, a condizione che:
 - a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia composta da imprenditori artigiani;
 - b) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia composta da imprenditori artigiani.
2. L'attività artigianale, a seconda delle finalità che persegue, è caratterizzata come segue:
 - a) artigianato di produzione: attività artigianale destinata alla produzione ovvero lavorazione di beni;
 - b) artigianato artistico tradizionale: attività artigianale la cui produzione prevalente ha un particolare valore artistico e con un carattere di originalità in cui vengono esaltate le capacità proprie dell'artigiano, sia per la produzione di manufatti artistici, sia di oggetti tradizionali sammarinesi;
 - c) artigianato di servizio: attività artigianale volta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di beni durevoli o degli edifici.
3. Lo svolgimento dell'attività artigiana consente anche l'esposizione e la vendita dei beni prodotti o trasformati dall'impresa.
4. Le imprese artigiane di servizio sono abilitate alla fornitura dei beni strettamente occorrenti o funzionali alla prestazione del servizio richiesto.
5. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano.
6. L'imprenditore artigiano può essere titolare al massimo di due autorizzazioni all'avvio di attività economiche.

TITOLO IV

SANZIONI E CONTROLLI

Art. 25

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio senza autorizzazione è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 10.000 (diecimila/00).
2. Le seguenti violazioni sono soggette a una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00):
 - a) svolgimento attività di industria, servizio, artigianato e commercio al di fuori del proprio oggetto;
 - b) svolgimento attività di industria, servizio, artigianato e commercio mentre ha l'autorizzazione sospesa;
 - c) insussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4;
 - d) insussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
 - e) perdita dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4;
 - f) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
 - g) violazione delle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 e agli obblighi di informazione di cui all'articolo 12;
 - h) svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 3, in assenza di specifica autorizzazione da parte del Congresso di Stato;
 - i) utilizzazione di denominazione diversa da quelle indicate all'UAE ai sensi dell'articolo 16;
 - l) ogni altra inosservanza di cui al presente decreto delegato ed ai decreti delegati ad esso collegati.
3. Le sanzioni di cui al presente decreto delegato sono applicate ferme restando le sanzioni penali che per i medesimi fatti siano previste dal Codice Penale e le ulteriori sanzioni amministrative previste da altre norme vigenti.

Art. 26

(Sospensione)

1. Il mancato pagamento del rinnovo della tassa di autorizzazione ad operare, previsto dall'Allegato C oltre sessanta giorni dalla scadenza della cartella Unica delle Tasse comporta la sospensione dell'autorizzazione.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative laddove previste, le seguenti violazioni comportano la sospensione dell'autorizzazione:
 - a) nell'ambito dei controlli successivi a quelli previsti all'articolo 11, comma 1, il protrarsi dell'assenza dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4, per un periodo di oltre trenta giorni dalla perdita dei medesimi;
 - b) il protrarsi dell'assenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, per un periodo di oltre trenta giorni dalla perdita dei medesimi;
 - c) l'impossibilità per l'UAE, per il tramite della Polizia Civile, ad eseguire un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore stesso in un arco temporale di tre mesi, per fatto imputabile all'operatore economico;
 - d) attività svolta in modalità tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro o contrariamente alle disposizioni previste per all'avvio alla produzione, su segnalazione dei competenti uffici preposti;
 - e) altri casi previsti da norme speciali.

Art. 27
(Revoca)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative laddove previste, le seguenti violazioni comportano la revoca dell'autorizzazione:
 - a) mancato pagamento della tassa di rinnovo annuale, oltre centoventi giorni dal termine previsto;
 - b) insussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4 o il protrarsi delle condizioni di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a);
 - c) insussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 o il protrarsi delle condizioni di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b);
 - d) ulteriore violazione di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) a seguito di due sospensioni dell'autorizzazione nei tre anni precedenti per i medesimi motivi;
 - e) il protrarsi della condizione di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d) su segnalazione del competente ufficio;
 - f) altri casi previsti da norme speciali.

Art.28
(Sospensione o revoca a tutela degli interessi della Repubblica)

1. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da ledere il prestigio e gli interessi della Repubblica.
2. Nel caso in cui i fatti che configurano la lesione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo che la persona giuridica o fisica abbia cessato l'attività da non più di dodici mesi e si riferiscano al periodo precedente la cessazione dell'attività, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che avrebbero portato alla revoca della autorizzazione, adotta relativo provvedimento ai soli fini della configurazione della qualità di soggetto inidoneo e della messa in liquidazione volontaria o d'ufficio della società.
3. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo per la società oggetto del provvedimento di revoca di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione in bonis, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca.
4. Nel caso in cui la società non ottemperi nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della Legge.
5. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società, questa fino al momento della messa in liquidazione d'ufficio della stessa, non può alienare beni o cedere crediti, pena il sequestro dei beni della società. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Commissario della Legge a seguito di procedimento di volontaria giurisdizione su istanza del Dirigente dell'UAE.

Art. 29
(Recidiva)

1. In caso di recidiva delle violazioni amministrative di cui all'articolo 25, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
2. Agli effetti del presente decreto delegato è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da tre a novanta giorni correnti.

Art. 30

(Vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto delegato)

1. All'UAE compete la vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto delegato e dei decreti delegati ad esso collegati.

2. L'UAE svolge, presidia ed esercita tutte le attività relative alla regolamentazione e al controllo delle materie disciplinate dal presente decreto delegato, esercita altresì il potere sanzionatorio, nelle forme e nei limiti previsti e pone in essere ogni attività o misura necessaria per far cessare le violazioni di cui al presente decreto delegato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 31

(Accesso alle banche dati)

1. L'UAE ha accesso ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione, che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.

Art. 32

(Registro delle attività economiche)

1. L'UAE detiene il registro unico delle attività economiche pubblico ed informatizzato, il cui funzionamento, gestione e contenuto è disciplinato con apposito regolamento.

Art. 33

(Certificazione)

1. L'UAE rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, se:

- a) una persona fisica sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge n.47/2006 e successive modifiche in una società revocata sulla base di provvedimento del Congresso di Stato; la qualità di socio o l'avere i poteri di rappresentanza di cui sopra deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della autorizzazione;
- b) una persona giuridica abbia rivestito la qualità di socio al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della autorizzazione.

2. Il rilascio del certificato avviene entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del medesimo.

3. Il certificato di cui al comma 1 può essere sostituito da corrispondenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui all'articolo 13 della Legge n.159/2011 anche da parte di soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino.

4. All'esclusivo fine del rilascio dei precedenti certificati l'UAE, richiede, per il solo tramite dei

funzionari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 riferibili alle società sammarinesi o a cui è stata revocata l'autorizzazione dal Congresso di Stato. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Art. 34

(Funzioni demandate al Congresso di Stato)

1. Il Congresso di Stato, nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, comma 19 della Legge 15 settembre 2023 n.132 può adottare decreti delegati nei quali individuare quelle attività che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni, particolari modalità di rilascio ed esercizio di attività economiche considerate sensibili per settore o area, la vendita dei generi di monopolio, il part-time imprenditoriale, i poli artigianali, il commercio al dettaglio nel centro storico della capitale.
2. Il Congresso di Stato, nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, comma 19 della Legge 15 settembre 2023 n.132 può adottare decreti delegati nei quali stabilire in settori ritenuti strategici, anche al fine di prevenire distorsioni del contesto socio economico della Repubblica, la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 avente ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici nonché dettare specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati.

Art. 35

(Norme di coordinamento)

1. Agli effetti della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e della Legge 15 novembre 1917 n. 17 e successive modifiche, sono riconosciuti come privilegiati nell'ordine di terzo grado i crediti delle imprese artigiane sulla generalità dei beni mobili ed immobili del debitore.
2. Gli operatori economici che cessano l'autorizzazione individuale per avviare attività di lavoro autonomo oppure cessano l'attività di lavoro autonomo per avviare una autorizzazione individuale, avente il medesimo oggetto, possono continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche per il periodo residuo, qualora già autorizzati al momento del rilascio. La modifica dell'oggetto dell'attività esercitata dal lavoratore autonomo non può essere considerata nuova attività ai fini dei benefici di cui all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche.
3. Per l'espletamento delle attività di controllo delle attività economiche si applica quanto previsto all'articolo 5 del Decreto Delegato 3 luglio 2023 n.103.

Art. 36

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni senza reviviscenza delle norme ivi abrogate:
 - a) Legge 6 luglio 1982 n.69 e successive modifiche;
 - b) Legge 25 gennaio 1990 n.10 e successive modifiche;
 - c) Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche;
 - d) Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.196 e successive modifiche;
 - e) Titolo III della Legge 29 maggio 2013 n.58 e successive modifiche;
 - f) Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche;

g) Decreto Delegato 22 giugno 2018 n.68.

2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata dal presente decreto delegato e in contrasto con quest'ultimo è da intendersi abrogata.

Art. 37
(Norme finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato sono efficaci dal 1° aprile 2024.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

ALLEGATO A

Art. 1

(Requisiti di preparazione o esperienza professionale per attività industriali, di servizio e artigianali)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione nei seguenti settori: "Installazione e riparazione di impianti", ossia installazione e riparazione di ascensori e montacarichi o di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi o di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua o di impianti di utilizzazione di energia elettrica; "Servizi per l'igiene e la pulizia" ossia laboratori di barbiere, laboratori di parrucchiere/a, servizi per l'igiene e l'estetica della persona, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della autorizzazione richiesta;
 - b) attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l'attività richiesta;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione.
2. Per il rilascio di autorizzazione nel settore dei "Servizi per la persona" e toelettatura di animali, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto dell'autorizzazione richiesta;
 - b) attestato professionale o diploma di studio, inerenti l'attività richiesta;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione.
3. Per il rilascio di autorizzazione nel settore di servizio trasporto merci conto terzi e trasporto di persone con autovetture da piazza è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.
4. Per il rilascio di autorizzazione nel settore dei "Servizi sanitari ausiliari privati" si rimanda ai titoli di studio previsti all'Allegato 6.1.3 e 6.2 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11.
5. Per il rilascio di autorizzazione relativa alla lavorazione delle pietre dure per gioielleria e alla lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro, alla fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini e Lavorazione di minerali in genere - sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della autorizzazione richiesta;
 - b) diploma di Maestro Orafo o frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a tre anni;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione.
6. Per il rilascio di autorizzazione relativa al settore alimentare si fa riferimento a specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e ai relativi decreti applicativi.

Art. 2

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al settore alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
2. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di articoli ortopedici e relativi accessori e apparecchi medicali è necessario avere conseguito laurea in Tecniche Ortopediche o titolo equiparato ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 161.
3. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria, omeopatici e prodotti officinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito laurea in Farmacia e Farmacia Industriale; laurea in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche; laurea in Biotecnologie; laurea in Biotecnologie mediche, veterinarie, farmaceutiche; laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 161 e, per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti omeopatici anche aver frequentato un corso di Omeopatia post-laurea;
 - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, negli ultimi cinque anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione;
 - c) avere alle proprie dipendenze un responsabile o un rapporto di collaborazione con libero professionista o lavoratore autonomo, in possesso dei titoli di studio di cui al punto a).
4. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo

l'Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

Art. 3

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui al settore merceologico alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
2. Per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di medicinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito Laurea in Farmacia e Farmacia Industriale; laurea in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche; laurea in Biotecnologie; laurea in Biotecnologie mediche, veterinarie, farmaceutiche; laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 161, oppure laurea in Medicina e Chirurgia purché il percorso di studi preveda il superamento degli esami di fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica compresa l'analisi dei medicinali, biochimica generale ed applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia e farmacognosia;
 - b) avere alle proprie dipendenze un responsabile o un rapporto di collaborazione con libero professionista o lavoratore autonomo in possesso dei requisiti di cui al punto a).
3. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo l'Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

ALLEGATO B

Art. 1

(Zone commerciali)

1. Il territorio dello Stato, ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:
 - a) Centro Storico della Capitale;
 - b) zona a prevalente carattere residenziale;
 - c) centri storici.
2. Le zone commerciali di cui al precedente comma sono individuate nella planimetria di cui al presente Allegato.



Repubblica di San Marino

Centro Storico della Capitale


Ufficio Pianificazione Territoriale e per L'Edilizia

Legenda

Zone Commerciali

- Zona a prevalente carattere residenziale
- Centro Storico della Capitale
- Centri Storici

Scala 1:1.000






Repubblica di San Marino

Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia


TAVOLA DIVISIONE ZONE COMMERCIALI

Legenda

-  Zona a prevalente carattere residenziale
-  Centro Storico della Capitale
-  Centri Storici



Scala 1:10.000





Repubblica di San Marino




Centri Storici (Borgo Maggiore, Serravalle, Montegiardino, Faetano)

Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia

Legenda

- Zone Commerciali**
- Zona a prevalente carattere residenziale
 - Centro Storico della Capitale
 - Centri Storici

Scala 1:1.000



Elaborazione grafica eseguita dal S.T.T. com

ALLEGATO C

Art. 1

(Tasse di autorizzazione)

1. Le attività economiche sono soggette alla tassa di rilascio della autorizzazione ad operare e alla tassa di rinnovo che deve essere assolta alla scadenza della Cartella Unica delle Tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53.
2. Le tasse di rilascio e di rinnovo non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo, sono dovute per intero e sono determinate nella misura di seguito stabilita:

Autorizzazione ad operare per società o imprese

		tassa di rilascio (euro)	tassa di rinnovo (euro)
Attività economiche esercitate in forma individuale	Industriali, di servizio, artigianali, commerciali e lavoratori autonomi.	170,00	80,00
Attività economiche esercitate in forma societaria	Istituti di Credito	4.000,00	3.500,00
	Società finanziarie e compagnie assicurative	2.400,00	2.400,00
	Altre	1.700,00	650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti		170,00	80,00

3. La presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato è soggetta alla tassa, di euro 100,00 per le persone fisiche ed euro 250,00 per le persone giuridiche, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.
4. Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo.
5. L'ottenimento di più tipologie di autorizzazione ad operare da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento di ulteriore tassa di rilascio e di rinnovo.
6. La sospensione dell'attività economica antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione comporta l'esonero dal pagamento della tassa di rinnovo per tutto il periodo di sospensione.

Art. 2

(Tassa fissa)

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 tutti i provvedimenti di modifica apportati all'autorizzazione su istanza del titolare.

ALLEGATO D

Art. 1

(Centri commerciali)

1. Ai sensi del presente decreto delegato, i centri commerciali esistenti alla data del presente decreto delegato sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:

- Dogana F.5 - N.13;
- Ponte Mellini F.5 - N.77;
- Ponte Mellini F.5 - N.205;
- Dogana F.7 - N.216;
- Fiorentino F.55 – N.134;
- centro commerciale ubicato in località Rovereta, sulle aree destinate a "Zona a progetto speciale di sviluppo" indicate all'articolo 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 137.